

**Comune di  
SAN MINIATO**



www.comune.san-miniato.it

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI  
CONTRIBUTI PER LE "CHIESE ED ALTRI  
EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER I  
"CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE  
CULTURALI E SANITARIE"**

**INDICE**

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Soggetti beneficiari del contributo
- Art. 3 - Attribuzione delle quote
- Art. 4 - Tipologie di intervento ammesse al contributo
- Art. 5 - Documentazione
- Art. 6 - Procedimento per l'erogazione dei contributi
- Art. 7 - Graduatoria
- Art. 8 - Assegnazione del contributo
- Art. 9 - Modalità di erogazione
- Art. 10 - Norma transitoria
- Art. 11 - Disposizione finale

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del**

**26.05.2011**

**In vigore dal 10.06.2011**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti ai sensi dall'art. 120, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie".

2. Con il Bilancio Preventivo di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Comunale provvede ad istituire apposito capitolo con stanziamento in quota parte delle entrate introitate a titolo di urbanizzazione secondaria nell'esercizio precedente e derivanti dai permessi di costruire e dalle denunce di inizio dell'attività e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate sulla base dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 e successive norme per la sanatoria edilizia.

3. La quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al comma 2 da stanziare per le finalità del presente regolamento viene determinata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, nella misura tra il 4% e il 10% per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e nella misura tra il 3% e il 9% per i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie".

4. Entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio, il dirigente del settore Pianificazione del territorio e attività produttive emana specifico bando per l'assegnazione delle suddette somme da rendere noto al pubblico tramite inserimento sul sito web dell'ente, manifesti, pubblicazione all'albo pretorio, comunicati stampa ed eventuali ulteriori mezzi idonei.

## **Art. 2 - Soggetti beneficiari del contributo**

1. Soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie".

2. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dal vigente regolamento urbanistico comunale.

3. Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso e con l'unico limite posto dalla "consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente" e dalla "accettazione da parte della medesima delle relative

condizioni e vincoli di destinazione”.

4. Per le opere della Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate, con la proposta delle priorità, dalle Autorità Diocesane competenti.

5. Per le altre confessioni religiose, le richieste sono avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato.

6. Per “Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie” si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dal vigente regolamento urbanistico comunale.

7. Per i “Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie”, la domanda deve essere avanzata dal soggetto che ne ha interesse nelle forme previste dal presente regolamento.

### **Art. 3 - Attribuzione delle quote**

1. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere relative alle “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”, la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune.

2. Stante l'impossibilità di ottenere un esatto censimento degli aderenti alle diverse fedi, si procede alla ripartizione dei contributi secondo le seguenti percentuali stabilite avuto riguardo alla presenza sul territorio comunale: Chiesa cattolica: 90%, altre confessioni: 10%.

3. Le quote di cui al comma 2 sono suscettibili di variazione su motivata richiesta del rappresentante anche di uno solo dei culti presenti nel territorio del Comune, previa consultazione da promuoversi da parte del Comune fra gli altri culti interessati.

4. Per i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”, la realizzazione delle opere avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune.

5. La giunta comunale, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque 30 giorni prima dell'emanazione del bando di cui all'art. 1, comma 4 del presente regolamento, può deliberare di riservare all'amministrazione comunale una quota parte non superiore al 50% delle somme accantonate per utilizzarle direttamente negli interventi di cui al successivo articolo 4 su propri edifici o manufatti classificati opere di urbanizzazione secondaria.

6. Qualora nell'anno di riferimento nessun soggetto di cui ai commi 1 e 4 presenti richiesta di assegnazione di contributi relativamente alle quote assegnate dal bilancio di previsione ovvero qualora le richieste ammissibili risultino inferiori alle risorse stanziare, la giunta comunale delibera l'utilizzo di tali somme per le finalità di cui al comma 5 ovvero provvede al loro accantonamento per l'utilizzo nell'anno successivo.

#### **Art. 4 - Tipologie di intervento ammesse al contributo**

1. Possono essere presentate richieste di attribuzione fondi soltanto relativamente ad interventi compatibili con il vigente regolamento urbanistico comunale e regolarmente autorizzati o supportati da atti abilitativi edilizi di tipo diretto comunque denominati.

2. Sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione edilizia;
- restauro e risanamento conservativo;
- sostituzione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- nuova edificazione.

3. Viene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili allo scopo di destinarli agli usi previsti dalla normativa regionale, purché l'acquisto stesso sia stato effettuato entro e non oltre due anni precedenti alla data di scadenza di assegnazione del contributo.

4. Possono essere richiesti contributi ai sensi del presente regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento del bando pubblico comunale.

5. Sono, viceversa, esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.

6. Per le spese tecniche di progettazione sopportate può essere avanzata richiesta di contributo solo nel limite del 10% dell'ammontare dei lavori o delle altre spese sostenute dai richiedenti.

7. Ogni singolo intervento od acquisto immobiliare può essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento eccezion fatta per le richieste la cui attuazione è prevista in più annualità, con un massimo di tre anni consecutivi.

8. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento prevista al comma 2 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.

9. Per singolo acquisto immobiliare si intende l'individuazione catastale che dell'immobile è stata fatta nella richiesta di contributo insieme al relativo prezzo di acquisto.

10. In ogni caso ciascun intervento e/o acquisto immobiliare può ottenere un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 40% (quaranta per cento) della spesa a tale titolo sostenuta.

11. I singoli interventi o acquisti immobiliari che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura totale della spesa sostenuta. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente a mezzo di apposita autocertificazione l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.

12. I singoli interventi per i quali si richiede la contribuzione ai sensi del presente regolamento non possono essere iniziati prima della data stabilita dal relativo bando comunale di assegnazione.

13. I singoli interventi non ancora posti in essere per i quali viene avanzata richiesta di contributo devono iniziare non oltre un anno dalla data di assegnazione del contributo stesso.

#### **Art. 5 - Documentazione**

1. Le istanze devono essere corredate dalle seguenti informazioni e documentazioni:

a) esatto nominativo del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo ed indirizzo dell'intervento per il quale è richiesto il contributo stesso;

b1) per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello stato e la sua consistenza ed incidenza sociale nel Comune;

b2) per i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie", copia dello statuto dell'ente o associazione ed estremi dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42, oppure all'Albo del Volontariato di cui all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

c) dichiarazione in forma di autocertificazione attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile;

d) planimetria in scala 1:2.000 con individuazione topografica dell'intervento;

e) progetto di massima dell'intervento corredato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto;

f) relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che dia compiuta dimostrazione della loro operabilità e fattibilità e dei materiali utilizzati;

g) computo metrico estimativo dei lavori e indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo;

h) termini di inizio ed ultimazione dei lavori;

i) estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento;

j) attestazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di

specifiche autorizzazioni o comunicazioni;

k) dichiarazione con cui la proprietà si impegna a garantire, con specifico atto d'obbligo unilaterale, da sottoscrivere in caso di assegnazione del contributo e prima della sua liquidazione, il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimazione dei lavori o dal perfezionamento dell'acquisto;

l) copia del contratto di acquisto dell'immobile nel caso in cui il contributo serva a coprire anche le spese dello stesso;

m) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l'esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni fornite a corredo dell'istanza;

n) documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite all'intervento complessivo per il quale è richiesto il contributo e corredati di documento riassuntivo delle stesse;

2. Tutte le documentazioni sopraelencate devono riportare il timbro dell'Ente richiedente ed essere firmate dal legale rappresentante dello stesso.

3. Le documentazioni di cui ai precedenti punti d), e), f), g), h) ed i) devono essere firmate anche da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Nel caso in cui il contributo sia utilizzato soltanto a copertura delle spese di acquisto dell'immobile, possono essere omesse le documentazioni più specificatamente riferite all'esecuzione di opere.

5. La perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative e agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa deve essere attestata tramite dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal tecnico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

6. Il dirigente del settore Pianificazione del territorio e attività produttive o tecnico da lui delegato provvede ad effettuare un sopralluogo di verifica dei lavori eseguiti e, se positivo, procede successivamente alla liquidazione delle somme assegnate.

#### **Art. 6 - Procedimento per l'erogazione dei contributi**

1. Il competente ufficio del settore Pianificazione territorio e attività produttive verifica la compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla legge regionale e dal presente regolamento e richiede, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Tutte le istanze carenti delle documentazioni e delle informazioni previste necessarie e che non siano state integrate nel termine di 30 giorni dalla richiesta

dell'ufficio sono escluse dall'assegnazione.

#### **Art. 7 - Graduatoria**

1. Qualora pervengano più domande, il dirigente competente procede all'elaborazione di una graduatoria dei soggetti beneficiari per ognuna delle due tipologie ("Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e "Centri Civici e sociali, Attrezzature culturali e sanitarie") sulla base dei seguenti criteri:

- non aver già usufruito di altri contributi assegnati a questo titolo in precedenti anni finanziari;
- urgenza dell'intervento sia per l'incolumità pubblica che per la salvaguardia del bene da ristrutturare;
- valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento;
- tipologia dell'intervento ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

2. La giunta comunale, con specifica deliberazione, provvederà ad attribuire un punteggio ai criteri sopra indicati.

#### **Art. 8 - Assegnazione del contributo**

Il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e attività produttive, con specifica determinazione, entro 30 giorni dalla fine dell'istruttoria, provvederà all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione del contributo in proporzione al punteggio ottenuto dai richiedenti.

1. Per i contributi da assegnare alle Confessioni religiose diverse dalla Chiesa Cattolica, la giunta comunale può applicare un criterio di rotazione annuale individuando, di volta in volta, le iniziative meritevoli di essere incentivate con l'assegnazione del contributo, sia al fine di non frammentare eccessivamente l'entità dei contributi stessi, sia per poter agevolare, nell'ottica di favorire il pluralismo religioso, anche le iniziative di altri culti.

2. Per le stesse motivazioni, la giunta comunale può decidere di assegnare i contributi con un criterio di rotazione annuale anche ai Centri Civici e Sociali ecc. sulla base degli obiettivi ritenuti meritevoli di particolare tutela (volontariato, sport, arte, ecc.).

3. L'attribuzione dei fondi viene resa nota mediante comunicazione ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito web dell'ente.

4. Qualora non fossero state utilizzate tutte le risorse disponibili, la giunta comunale può stabilire di utilizzare l'avanzo per interventi su propri immobili oppure di accantonarle per l'assegnazione di contributi l'anno successivo.

### **Art. 9 - Modalità di erogazione**

1. Una quota pari al 30% del contributo assegnato può essere liquidata ai beneficiari entro 30 giorni dalla trascrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 5, lettera K previa presentazione di apposita polizza fideiussoria che copra l'eventuale inadempimento dell'intervento da parte del beneficiario e previa valutazione da parte della giunta comunale circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del suddetto anticipo.

2. L'erogazione di tutto o del restante contributo avviene secondo stati d'avanzamento, a fronte di documenti contabili attestanti il debito, ovvero l'avvenuto pagamento delle opere da parte del rappresentante della confessione (fatture, ricevute, certificati di pagamento), in misura pari all'ammontare degli stessi e fino a concorrenza del contributo annualmente concesso.

3. Nel caso di contributo concesso solo per acquisto di un immobile, lo stesso può essere erogato in un'unica soluzione dietro presentazione di copia del contratto di acquisto.

4. La concreta erogazione è effettuata direttamente dal settore Ragioneria, a seguito di determinazione del dirigente del settore Pianificazione e del territorio e attività produttive che accerti la completezza e validità della documentazione sopradescritta.

5. Le somme attribuite, ma non utilizzate per le finalità cui erano assegnate, sono destinate ad aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo.

6. In tal caso il soggetto beneficiario è tenuto a restituire la quota anticipata ai sensi del primo comma.

7. Nel caso di non restituzione l'amministrazione comunale può avvalersi della polizza fideiussoria presentata.

### **Art. 10 - Norma transitoria**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle somme già disponibili e/o impegnate ma non ancora erogate.

### **Art. 11 - Disposizione finale**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e fino a nuova disciplina regionale, si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.